

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PESARO - URBINO

tra

Ufficio Scolastico Provinciale
di Pesaro – Urbino

Ambiti Territoriali
Sociali

1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7



Provincia di
Pesaro – Urbino

Azienda Sanitaria Unica Regionale
ZT. 1 – 2 - 3

AA. SS. 2007/2008 – 2011/2012

Un ringraziamento a tutti coloro che, a diverso titolo, sono stati coinvolti nella realizzazione del presente Accordo di Programma.

Un particolare ringraziamento ai componenti del Tavolo Tecnico appositamente organizzato dall'USP con le UMEE-ASUR Z.T. 1,2,3, per la stesura del presente accordo nonché ai componenti del sottogruppo di lavoro sull'integrazione scolastica del Coordinamento Provinciale per la disabilità.

Il presente atto è stato curato da:

Dott.ssa Sabrina Paola Banzato

Referente area disabilità per la Provincia di Pesaro e Urbino

Dott.ssa Loretta Mattioli

Referente dell'integrazione scolastica per l'Ufficio Scolastico Provinciale

*Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino
I Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia
I Direttori ASUR delle Zone Territoriali 1, 2, 3,
I Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS della Provincia di Pesaro e Urbino*

VISTO

- ❑ la Costituzione della Repubblica Italiana,
- ❑ il DPR del 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22 luglio 1975 n.382",
- ❑ la "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" del 5 febbraio 1992, n. 104,
- ❑ il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge 104/1992, sui criteri per la stipula degli accordi di programma,
- ❑ il DPR 24 febbraio 1994. "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap",
- ❑ il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59",
- ❑ il Decreto Legislativo n.267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (abroga e sostituisce la Legge n.142/1990),
- ❑ la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 "Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione",
- ❑ Il Decreto Legge n.4 del 2006 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della P.A.",
- ❑ Il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999 n 141 "Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap",
- ❑ l'insieme delle norme che regolano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la legge "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" del 18 dicembre 1997 n. 440 e il DPR 275 del 8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57",
- ❑ il Decreto del MURST "Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria" del 26 maggio 1998, in particolare all'articolo 3, comma 6 – Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria- e all'art 4 comma 8 – Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario-,
- ❑ le annuali Leggi di Bilancio dello Stato, nonché il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331 "Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola" e successive modifiche,
- ❑ la nota del MIUR, avente ad oggetto l'assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001, n. 3390,
- ❑ il Decreto MIUR "S.S.I.S.- Corso Handicap 800 ore" del 22 febbraio 2002,
- ❑ la Legge n. 53/2003 e i decreti applicativi,
- ❑ la Legge "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003,
- ❑ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul Diritto – Doveri all'Istruzione ed alla Formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53",

- ❑ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola – Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”,
- ❑ il Decreto legislativo “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53” del 19 febbraio 2004, n.59,
- ❑ Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.185 del 23 febbraio 2006
- ❑ “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002 n.289”,
- ❑ la Legge n. 328 dell’ 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
- ❑ la legge n.23/1996 sull’Edilizia scolastica,
- ❑ la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
- ❑ il DPR 333 del 10 ottobre 2000 “Regolamento di esecuzione della legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
- ❑ le conclusioni del Consiglio Europeo del 6 febbraio 2003 “Accessibility – migliorare l’accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi” G.U.C. 39 del 18 febbraio 2003,
- ❑ la risoluzione del Consiglio Europeo, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell’istruzione e della formazione in G.U. 134 del 7 giugno 2003,
- ❑ la L.R. 18/96 e s.m. L.R. 28/00 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap”

PRESO ATTO

che in data 23 febbraio 2006 è stato emanato il DPCM n.185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art.35, comma 7, della L. 27/12/2002, n.289”, che la Regione Marche ha approvato la Delibera di Giunta n. 164 del 5/3/2007 con la quale stabilisce che le UMEE, istituite ai sensi dell’art. 10 della L.r. 18/96 e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui alla precedente deliberazione n. 1965 del 12/11/2002, procedano alla individuazione dell’alunno come soggetto disabile;

che già il Coordinamento Provinciale per la Disabilità (anche attraverso il gruppo specifico per l’integrazione scolastica attivo al suo interno) aveva avvertito l’esigenza di realizzare delle *Linee Guida Provinciali per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado*, che accompagnassero i processi di intesa locale;

che la Rete CDIH/CTI ha partecipato attivamente alla definizione delle linee guida precitate;

che tutti gli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia avevano già espresso l’esigenza di realizzare intese volte all’integrazione tra servizi ed enti al fine di implementare la qualità dei processi di integrazione nella provincia e che, in particolare, l’ATS VII con il CTI di Calcinelli-Saltara, l’ATS VI con il CTI di Fano, l’ATS II con il CTI di Novafeltria , avevano già predisposto proprie intese locali che hanno costituito importante punto di partenza per la definizione di questo accordo, che così li sostituisce;

che il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, successivamente all’emergere di bisogni specifici e momenti di criticità, ha avanzato richiesta all’Assessore Provinciale per le Politiche Sociali nonché presidente del Coordinamento Provinciale per la disabilità per la stipula di un accordo di programma che stabilisca la necessaria sinergia fra le istituzioni scolastiche, sanitarie, locali al fine di garantire la piena integrazione degli alunni disabili frequentanti le scuole della provincia;

che l'Ufficio Scolastico Provinciale ha nominato un apposito gruppo tecnico di lavoro UMEE/USP/Coordinamento Provinciale per la disabilità, che si è riunito nei giorni 16/04/07 – 10/05/07 – 06/06/07 – 27/06/07 per definire le competenze specifiche degli ambiti operativi di riferimento;

che il Glip è stato informato relativamente alla richiesta avanzata dall'Ufficio Scolastico Provinciale all'Assessore Provinciale per le Politiche Sociali nonché presidente del Coordinamento Provinciale per la disabilità per la stipula del presente accordo di programma in data 21 maggio 2007;

che il presente accordo di programma è stato discusso nella seduta del Coordinamento provinciale per la disabilità del 12/9/2007 e tutti i componenti hanno espresso parere favorevole.

CONSIDERATO CHE

tutte le scuole di ogni ordine e grado accolgono studenti in situazione di disabilità pertanto, occorre continuare a progettare e a facilitare percorsi specifici ed adeguati alle capacità di ognuno;

le istituzioni e le forze coinvolte sono tese ad operare in rete per fornire le proprie competenze, risorse ed energie in modo coerente e integrato, con la massima efficienza possibile per una più efficace ripartizione di risorse e competenze quindi, per una accresciuta produttività;

l'esperienza accumulata nel corso del tempo dagli operatori viene messa a disposizione all'interno della costituita Rete provinciale CDIH-CTI (Centri Documentazione e Informazione Handicap degli ambiti sociali e Centri Territoriali Integrazione delle scuole), le cui sedi sono dislocate in modo strategico nel territorio e la cui finalità è quella di coadiuvare i percorsi di integrazione;

occorre proseguire nella diffusione della cultura della disabilità attraverso una continua e puntuale azione di sensibilizzazione di tutti coloro sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'integrazione;

l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha assunto l'ICF (Internazionale Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), come modello di riferimento per la classificazione della salute e degli stati ad essa correlati, perciò, come strumento complementare all'ICD –10;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

SOMMARIO

1. FINALITÀ	7
2. DESTINATARI	7
3. SOGGETTI FIRMATARI	7
4. PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	8
4.1 PERCORSO DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO	8
4.2 ITER PER L'ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO E DELL'ASSISTENZA	9
4.3 ISTRUZIONE DOMICILIARE	10
4.4 PERCORSO DI PIANIFICAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	11
4.4.1 <i>Profilo dinamico funzionale</i>	11
4.4.2 <i>Profilo di ingresso a scuola</i>	11
4.4.3 <i>Piano educativo e programmazione didattica individualizzati</i>	11
4.5 ALTRE AZIONI DI SUPPORTO	12
4.5.1 <i>Viaggi di istruzione/Uscite didattiche</i>	12
4.5.2 <i>Continuità/Orientamento</i>	12
4.5.3 <i>Percorsi di alternanza scuola lavoro</i>	13
5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI	13
5.1 RAPPORTI TRA UMEE / CENTRI PRIVATI	13
5.2 AGGRAVAMENTO	14
5.3 PERMANENZA SCOLASTICA	14
5.4 RINUNCIA SOSTEGNO SCOLASTICO	14
5.5 PASSAGGIO UMEE/UMEA	15
5.6 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA	15
6. ORGANISMI E GRUPPI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE	15
6.1 ORGANISMI REGIONALI E PROVINCIALI	16
6.2 GRUPPI DI LAVORO	18
6.2.1 <i>Gruppo di Lavoro Operativo H</i>	18
6.2.2 <i>Gruppo di Lavoro H di Istituto</i>	18
6.2.3 <i>Gruppi di Lavoro H Provinciali</i>	19
7. RISORSE	21
7.1 RISORSE UMANE	21
7.2 RISORSE STRUMENTALI	22
7.3 RISORSE DI SUPPORTO	22
7.4 RISORSE FINANZIARIE	24
8. REGOLE DI GESTIONE DELL'ACCORDO	25
8.1 VALIDITÀ	25
8.2 COMMISSIONE DI VIGILANZA	25
8.3 APPROVAZIONE E DIFFUSIONE	25
8.4 MONITORAGGIO E VERIFICA	25
8.5 NORME TRANSITORIE	25
9. APPENDICE	27
9.1 MODULISTICA	27
9.2 ABBREVIAZIONI	27

1. Finalità

La finalità generale del presente accordo, in attuazione dell'art.13 della L. 104/92 e dell'art. 14 comma 4 della LR 18/96 e s.m. 28/00, è quella di sviluppare un Sistema Formativo Integrato volto ad agevolare e sostenere il progetto globale di vita delle persone disabili ovvero:

- coadiuvare le istituzioni interessate all'integrazione nel coordinamento dei reciproci interventi, nel rispetto delle varie competenze;
- realizzare fattivi collegamenti fra i vari progetti attivati per l'alunno disabile, raccordando le differenti iniziative e indirizzandole a un progetto di vita più ampio e completo;
- cercare il più possibile di rimuovere gli ostacoli che eventualmente si presentino;
- sensibilizzare e accrescere la conoscenza e la piena integrazione dei soggetti disabili rispetto alla più ampia socialità;
- offrire alle famiglie, agli operatori, agli studenti e alla cittadinanza un percorso chiaro e definito che conduca utenti, operatori e disabili a comprendere doveri e diritti di ciascuno.

Alla luce di quanto posto, il presente Accordo di Programma assume il significato di strumento operativo, analitico, formale al fine di garantire la qualità, mediante la predisposizione e individuazione di tutte le condizioni operative e gli impegni necessari, ai processi di integrazione scolastica degli alunni disabili.

2. Destinatari

Alunni disabili frequentanti tutte le scuole della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. Soggetti firmatari

Sottoscrivono il presente Accordo a livello provinciale, tramite i loro rappresentanti legali:

⇒ la Provincia di Pesaro – Urbino

soggetto che, attraverso l'ufficio Servizi Sociali, si occupa di gestire l'organismo del Coordinamento Provinciale delle Persone Disabili previsto dalla L.R. 18/96 e s.m. L.R. 28/00 e tutti i suoi sottogruppi di lavoro, per promuovere e coordinare le risorse anche sostenendo la programmazione di area vasta attraverso un diretto rapporto con tutti gli Ambiti Territoriali Sociali;

⇒ l'Ufficio Scolastico Provinciale (USP)

soggetto di coordinamento, di vigilanza, di promozione del diritto allo studio per tutti gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della provincia e soggetto di promozione e servizio alle Istituzioni Scolastiche Autonome, nonché strumento di raccordo con le istanze dell'Ufficio Scolastico Regionale relativamente all'ambito di competenza;

⇒ Tutte le Scuole di ogni ordine e grado della provincia

soggetti che coordinano e promuovono ogni tipo di intervento e competenza necessari a garantire il successo dei processi di integrazione degli alunni disabili, esplicitandoli nel POF di Istituto, forniscono tutte le informazioni necessarie, previste dalle Leggi 104/92 e dal DPR 24.02.94 e da tutta la normativa vigente, in materia di integrazione scolastica alle famiglie e a quanti concorrono e collaborano al successo del processo precitato

⇒ tutti i Comuni della provincia (coinvolti attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS))

soggetti deputati alla gestione sociale delle problematiche relative alla disabilità attraverso i competenti uffici dei servizi sociali ed educativi;

⇒ l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Zone Territoriali 1, 2, 3 (ASUR ZT) della provincia soggetti deputati alla gestione sanitaria delle problematiche relative alla disabilità attraverso le Unità Multidisciplinari dell'Età Evolutiva (UMEE) competenti territorialmente;

Con la sottoscrizione dell'Accordo i prenommati soggetti, in attuazione degli artt. 13 e 14 della L. 104/92 e dell'art. 14 comma 4 della L.R. 18/98 e s.m. L.R. 28/00 convengono nel predisporre iniziative e nell'assumere impegni, sia finanziari che organizzativi, compatibilmente con la disponibilità di risorse, in forma singola o associata, per la piena realizzazione degli obiettivi posti dall'Accordo stesso al fine di garantire il successo del processo di integrazione nella provincia.

4. Percorso dell'integrazione scolastica

4.1 Percorso di accertamento diagnostico

Il percorso di accertamento diagnostico ipotizzabile per una eventuale segnalazione di condizione di disabilità, può essere intrapreso solo dalla famiglia tuttavia si ritiene che compito della scuola sia supportare e favorire detto percorso.

Le scuole, nella figura dei docenti di sezione/classe e/o del docente-coordinatore di sezione/classe sono pertanto tenute a porre massima attenzione ai casi che presentano comportamenti inadeguati, sia in riferimento al contesto che all'età, anche mediante l'utilizzo di strumenti di osservazione specifici (protocolli di osservazione descrittiva – griglie di osservazione – analisi funzionale dei comportamenti) a raccogliere tutte le informazioni necessarie per avviare il percorso di sensibilizzazione della famiglia.

Particolare attenzione deve essere fornita all'osservazione degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia.

Il percorso di osservazione e la sensibilizzazione della famiglia sono coordinati dal Dirigente scolastico coadiuvato dal docente cui compete la funzione strumentale denominata "Area 3 – Supporto agli alunni".

A seguito di tale percorso, le scuole provvedono a consegnare alla Famiglia una Relazione di sintesi sulle osservazioni (RO) (Mod.1) che la presenterà all'UMEE presso il quale avrà prenotato una visita specialistica; il rispetto di tale modalità dà diritto all'esenzione Ticket.

La prenotazione tempestiva della visita deve essere richiesta dal genitore presso l'UMEE competente per territorio.

Le UMEE territorialmente competenti, nel rispetto della normativa vigente, procedono con l'osservazione clinica e relativa valutazione, per l'eventuale rilascio del certificato di Individuazione di handicap contenente la Diagnosi Clinica (IH) (Mod.2) e contestualmente, comunque non oltre 60gg dall'Individuazione di handicap, della Diagnosi Funzionale (DF) (Mod. 3) a tutti gli aventi diritto.

L'individuazione di handicap è redatta con riferimento alla classificazione ICD10, come previsto dal DPCM 186 del 23 febbraio 2006 e recepito dalla Regione Marche con Delibera di Giunta n.164 del 5 marzo 2007.

La D.F. deve riportare specificazioni chiare e dettagliate relativamente alle compromissioni funzionali dello stato psico-fisico dell'alunno, nonché all'indicazione della gravità e della

tipologia di disabilità utilizzando, per la descrizione delle aree di funzionamento relative alla D.F., i codici ICF.

La D.F. viene aggiornata allorché sopraggiungano cambiamenti, in una o più aree, nelle condizioni del soggetto.

4.2 Iter per l'assegnazione del sostegno e dell'assistenza

L'Individuazione di Handicap e la Diagnosi Funzionale sono necessari per avviare il percorso dell'integrazione scolastica a tutti i casi riconosciuti e vengono rilasciati alla famiglia che provvede, tempestivamente a consegnarli alla Scuola affinché li inoltri al competente Ufficio Scolastico Provinciale.

Per le scuole statali, l'assegnazione delle ore di sostegno erogate dal Ministero della Pubblica Istruzione è autorizzata con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, su proposta del GLHP.

All'uopo si precisa che le ore di sostegno vengono assegnate alla Scuola esclusivamente dopo l'invio, da parte della stessa, della documentazione completa: Individuazione di handicap e DF o del certificato di Individuazione di Handicap con l'obbligo di adeguare la rimanente documentazione entro 60gg.

Le Scuole Paritarie sono tenute a inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale la medesima, predetta documentazione.

Il GLHP potrà così esprimere un parere relativamente a:

- le ore di sostegno ritenute necessarie per garantire l'integrazione degli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia e secondarie, di I e II grado;
- avanzare la proposta per quanto concerne le ore di sostegno ritenute necessarie per gli alunni disabili iscritti alle scuole primarie.

Successivamente le Scuole assumono l'insegnante di sostegno e avanzano richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale per ricevere il corrispondente finanziamento dal Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base delle ore di sostegno proposte dal GLHP, per gli alunni disabili frequentanti le scuole primarie, e, pro capite, per gli alunni frequentanti le scuole degli altri ordini.

Per garantire l'avvio della fase istruttoria in termini di proposta dell'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) all'Ufficio Scolastico Regionale (USR), per la definizione della dotazione organica del sostegno scolastico, è opportuno che l'iter diagnostico si concluda:

- entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per favorire la predisposizione della richiesta dell'organico di diritto dell'anno scolastico successivo;
- entro il 15 marzo dell'a.s. in corso per tutte le ulteriori situazioni che per motivi specifici restano escluse dalla prima scadenza.

Per alunni disabili in particolare stato di gravità può essere necessario integrare l'intervento di sostegno scolastico del Ministero con la **presenza di personale educativo/assistenziale (fornito dal Comune di Residenza)** al fine di garantire il successo del progetto di integrazione.

La scuola attraverso il GLH di Istituto, sentito il parere dei vari GLHO, avanza richiesta al Comune, erogatore del servizio e informa, all'atto della richiesta di ore di sostegno scolastico ministeriale, l'Ufficio Scolastico Provinciale competente territorialmente della predetta richiesta di assistenza.

Al fine della programmazione degli interventi assistenziali, nel mese di maggio, presso ogni Comune, si tiene un incontro al quale partecipano un rappresentante dei Servizi Sociali del Comune medesimo, un rappresentante dell'Unità Multidisciplinare dell'Età Evolutiva territorialmente competente e un rappresentante di ciascuna Istituzione

scolastica presso cui sono iscritti gli alunni per i quali si richiedono al Comune interventi di assistenza.

I Comuni erogano il servizio predetto nell'ambito delle proprie competenze, sia in ambito scolastico che extra scolastico, **secondo la disponibilità delle risorse di bilancio**, fornendo il personale educativo assistenziale che cura gli aspetti relativi a esigenze materiali (autonomia personale, deambulazione, cura della persona) e immateriali (comunicazione, identità, relazione). Gli assistenti/educatori sono tenuti ad assumere conoscenze sull'alunno disabile, partecipando ai lavori di messa a punto del PEI e del PDF.

Comuni e USP (anche attraverso la collaborazione con l'Osservatorio Provinciale sulle politiche sociali) effettuano annualmente una **verifica relativamente alle ore di sostegno e di assistenza** fruite dagli alunni disabili relativamente agli ambiti di competenza.

4.3 Istruzione domiciliare

Gli alunni disabili e non che per gravi e accertate condizioni patologiche effettuino assenze, anche non continuative, superiori a 30gg. possono usufruire del servizio di istruzione domiciliare così come previsto dal Protocollo di Intesa tra il MIUR e il Ministero della Sanità.

Le patologie che garantiscono il diritto di avvalersi del predetto servizio sono esplicitate nell'allegato medico tecnico al Protocollo.

Il servizio prevede la predisposizione, da parte della scuola, di un progetto in cui siano enunciati:

- obiettivi
- fasi operative
- metodologie
- risorse umane
- strumenti e altre risorse
- oneri finanziari
- tempi
- strumenti di verifica e valutazione.

La scuola deve inserire il progetto precitato, corredato da certificazione medica attestante la situazione sanitaria, autorizzazione degli esercenti la patria potestà e, se l'alunno è disabile, anche dal PEI, nel POF di Istituto e inviato, sia che siano previsti oneri aggiunti sia che non lo siano, all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Scuola Polo di Ancona Centro (D. S. dott. Fanelli) nonché, per conoscenza, al USP competente territorialmente.

Per l'alunno disabile, di norma, è il docente di sostegno che si rende disponibile a effettuare il proprio servizio presso il domicilio dell'alunno; viceversa si reperiscono disponibilità al servizio da parte del personale docente presente a scuola.

4.4 Percorso di pianificazione dell'integrazione scolastica

A seguito dell'accertamento diagnostico si avvia il percorso di pianificazione dell'integrazione scolastica attraverso gli organismi e gli strumenti di supporto previsti dalla normativa vigente.

4.4.1 Profilo dinamico funzionale

Il GLHO provvede all'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) (Mod.4) entro la fine dell'anno scolastico di frequenza e lo aggiorna ad ogni passaggio di ordine o grado scolastico dell'alunno, fatte salve le situazioni particolari valutate congiuntamente dalla Scuola e dall'UMEE.

Il Dirigente Scolastico deve trasmettere entro il 15 marzo di ogni anno l'elenco degli alunni disabili al Responsabile dell'UMEE per concordare il calendario degli incontri di elaborazione/aggiornamento del PDF.

Per i soggetti nuovi segnalati, la richiesta per la stesura di tale documento dovrà pervenire entro il mese di ottobre del primo anno di frequenza della scuola.

Gli incontri per l'elaborazione del PDF si svolgono nella sede concordata fra le parti. L'istituzione scelta come sede degli incontri convoca i partecipanti e provvede a stendere il verbale e a inviarlo ai componenti del GLHO in copia conforme all'originale.

Durante l'incontro il GLHO individua l'operatore dell'UMEE deputato alla trascrizione nel modello PDF di quanto definito dal gruppo di lavoro.

Per favorire il primo inserimento dell'alunno disabile nei diversi ordini e gradi di scuola, all'incontro per il PDF, partecipano anche il Dirigente, il Referente alunni disabili o se già individuato, il Docente di sostegno della scuola di nuova iscrizione/passaggio per predisporre un progetto di accoglienza/inserimento adeguato.

4.4.2 Profilo di ingresso a scuola

E' cura della scuola, docente sostegno e consiglio di classe congiuntamente, predisporre un Profilo diagnostico di ingresso a scuola (PD) (Mod.5) quale sintesi delle osservazioni, prove di ingresso, colloqui preliminari effettuati nella prima fase dell'anno scolastico, per concordare le linee generali del PEI e l'intervento orario del docente di sostegno insieme al GLHO.

4.4.3 Piano educativo e programmazione didattica individualizzati

Il GLHO provvede, analizzando i profili realizzati, all'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'elaborazione del PEI si effettua, di norma, tra il 10 ottobre e il 30 novembre di ogni anno scolastico, con precedenza per gli alunni in ingresso nelle singole scuole.

Pertanto, all'inizio dell'anno scolastico e comunque entro e non oltre il 15 settembre, i Dirigenti Scolastici segnalano ai referenti delle UMEE dei Distretti e Presidi Sanitari di competenza, i nominativi degli alunni disabili iscritti e frequentanti le singole classi, al fine di concordare le date degli incontri del GLHO per l'anno scolastico in corso e la relativa stesura del PEI; gli incontri debbono essere fissati, di norma, con almeno 30 giorni di anticipo.

Gli incontri per l'elaborazione e stesura del PEI si effettuano presso la scuola pertanto, la stessa provvede ad inviare convocazione scritta ai diversi componenti del GLHO e a nominare il segretario verbalizzante fra i propri operatori.

Il verbale va inviato in copia conforme all'originale ai componenti del GLHO.

Il docente di sostegno, in collaborazione con il docente coordinatore di classe, provvede alla trascrizione, nell'apposito modello Piano Educativo Individualizzato e della relativa programmazione didattica individualizzata (PEI) (Mod.6), di quanto concordato dal gruppo di lavoro; il modello compilato è inviato, in copia, all'UMEE.

Tutti i documenti predetti sono ratificati dal Consiglio di Classe/Sezione.

La verifica/valutazione finale si effettua in un giorno collocato fra i mesi di aprile - maggio di ogni anno scolastico; è cura della scuola redigere la Relazione Finale (RF) (Mod.7) che illustra i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti.

È possibile prevedere la valutazione in itinere del PEI, preferibilmente entro il mese di gennaio (fine I quadrimestre), nei casi di:

- particolare complessità
- necessità di potenziare/ridurre gli obiettivi della programmazione
- passaggio di ordine
- qualora si ravvisi la possibilità di effettuare rinuncia al sostegno
- qualora si ipotizzi la permanenza per l'anno scolastico successivo.

4.5 Altre azioni di supporto

4.5.1 Viaggi di istruzione/Uscite didattiche

Le scuole sono tenute a programmare uscite e viaggi fattibili per ogni alunno nel rispetto dei bisogni individuali e pertanto ad attivarsi al fine di garantire la partecipazione anche dell'alunno disabile all'iniziativa prevista, che costituisce parte integrante del percorso scolastico e come tale è diritto dovuto a ogni discente.

Gli Enti coinvolti debbono garantire, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse finanziarie disponibili, ogni supporto strumentale volto a garantire la predetta partecipazione.

4.5.2 Continuità/Orientamento

Le scuole sono tenute a predisporre progetti di continuità scolastica /orientamento volti a supportare il passaggio da un ordine all'altro di scuola dei propri alunni ai sensi dell'art. 43 del DM 331/98.

I progetti, anche in rete fra più scuole, da inserirsi nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) di Istituto, devono prevedere:

- percorsi di conoscenza della nuova istituzione scolastica,
- frequenza, anche con piccoli gruppi di alunni, di laboratori o momenti didattici nella scuola di accoglienza avendo cura di individuare le attività da svolgere sulla base delle potenzialità dell'alunno,
- le risorse umane e strumentali necessarie,
- i tempi di realizzazione.

La declinazione del percorso di continuità/orientamento specifico per ogni alunno deve essere predisposto, sulla base del progetto predetto, dal GLHO.

La docente di sostegno e il coordinatore didattico della scuola frequentata dall'alunno sono tenuti a organizzare il percorso in collaborazione con la scuola di accoglienza.

Per gli alunni che frequentano la classe terza della scuola secondaria di I grado particolare attenzione va posta alla scelta della scuola secondaria di II grado considerando i bisogni dell'alunno e la valorizzazione delle sue potenzialità.

Qualora le condizioni dell'alunno lo richiedano si deve predisporre un progetto di continuità ai sensi del DM 331/98 avente carattere di temporaneità e volto a garantire continuità ai

passaggi di ordine scolastico mediante l'utilizzo del docente di sostegno dell'ordine precedente, per il periodo iniziale dell'anno scolastico in avvio, al fine di creare le migliori condizioni per l'inserimento dell'alunno anche attraverso la formazione in situazione del team della scuola di accoglienza.

4.5.3 Percorsi di alternanza scuola lavoro

Per gli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per i quali si prevede una "*programmazione didattica individualizzata differenziata*", si può predisporre un progetto di alternanza scuola – lavoro e/o di alternanza scuola/centro diurno.

I progetti vengono predisposti in modo integrato tra ente locale, scuola superiore, UMEE (e per l'ultimo anno della scuola secondaria di II grado dall'UMEA) e enti privati per l'istituzione di stage formativi, quali percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo.

Il Comune presenta il progetto alla Regione per la richiesta di finanziamento secondo la disponibilità delle proprie risorse di bilancio, mentre la scuola è tenuta a inserire tale progetto nel POF di Istituto.

Il progetto può avere una durata massima triennale eventualmente prorogabile per ulteriori due anni.

Lo stage formativo può svolgersi in tutto o in parte in orario scolastico o extrascolastico e proseguire anche durante il periodo di chiusura estiva della scuola.

Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento regionale è stabilito da Delibera Regionale e nel 2007 è di: 416 ore annue, 8 ore settimanali per 52 settimane.

Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico.

Concluso il percorso di istruzione e formazione lo stage formativo effettuato da quegli alunni che possiedono abilità adeguate a consentire loro un effettivo inserimento in un contesto produttivo può essere convertito in tirocinio secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. 18/96, ovvero in borsa di pre-inserimento lavorativo di cui all'articolo 17, comma 2, presso i medesimi enti in cui si è svolto lo stage.

Al fine di favorire l'inserimento del disabile nel contesto lavorativo presso il quale sta svolgendo lo stage nell'ultimo anno di frequenza della scuola superiore, l'UMEE presenta al centro per l'impiego una relazione con la quale esplicita l'intervento in atto.

5. Disposizioni particolari

5.1 Rapporti tra UMEE / Centri privati

Relativamente al punto di cui trattasi si stabilisce quanto di seguito riportato:

- se la presa in carico dell'alunno/a disabile viene effettuata da parte di un Centro Convenzionato Accreditato, operante all'interno dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche, gli operatori dello stesso sono tenuti alla stesura dei PDF e dei PEI senza la partecipazione degli operatori dell'UMEE competente territorialmente
- se la presa in carico viene effettuata da un Centro Convenzionato Accreditato, operante al di fuori dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche, l'UMEE

competente e la Scuola debbono acquisire, per il tramite della famiglia, la relazione illustrativa clinico – funzionale relativa all'alunno/a

- se la presa in carico viene effettuata da un Centro Privato l'UMEE è tenuta a partecipare agli incontri previsti per l'elaborazione e la stesura del PDF e del PEI; i referenti del centro Privato possono partecipare ai predetti incontri e sono tenuti a predisporre una relazione illustrativa clinico – funzionale. La precitata relazione, nel caso in cui i referenti del Centro non possano partecipare agli incontri relativi all'elaborazione del PDF e del PEI, deve:
 - essere consegnata, per il tramite della famiglia, all'UMEE competente e alla Scuola
 - qualora gli operatori discordino dalle scelte effettuate conseguentemente all'intervento del Centro Privato Non Convenzionato, i pareri devono comunque essere trascritti nel verbale dell'incontro relativo al PDF e/o al PEI
 - in tal caso la scuola nel predisporre la programmazione didattico – educativa annessa al PEI, tiene conto delle indicazioni suggerite dalla modalità di intervento adottato per il recupero dei bisogni dell'alunno disabile, nel rispetto della propria competenza e autonomia didattico – metodologica al fine di garantire un percorso formativo omogeneo e coeso.

5.2 Aggravamento

Se il GLHO ravvisa la necessità di chiedere un incremento di ore di sostegno al competente Ufficio Scolastico Provinciale, causa aggravamento della situazione di disabilità dell'alunno/a, la scuola deve avanzare la predetta richiesta allegando alla stessa la necessaria documentazione di supporto, rilasciata dai sanitari.

5.3 Permanenza scolastica

Le permanenze debbono costituire caso di comprovata eccezionalità e frutto di concertazione del GLHO.

Si precisa tuttavia che è auspicabile la permanenza scolastica per non oltre uno (1) anno per ogni ordine di scuola.

Inoltre, se la permanenza in una stessa classe raggiunge il III anno di ripetenza, la stessa deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti sentito il parere degli specialisti ai sensi dell'art. 316 del D.L. 297/ 94.

Ogni richiesta di permanenza deve essere inoltrata all'Ufficio Scolastico Provinciale dalla Scuola di appartenenza, corredata da:

- Estratto del verbale dell'incontro in cui il GLHO ha concordato la predetta permanenza;
- Progetto di permanenza scolastica (PPS) (Mod.8) nel quale vengano esplicitati con chiarezza obiettivi, azioni e metodologie finalizzati a garantire il successo del percorso di recupero, per il quale si decide di interrompere la relazione con i pari, che rimane requisito imprescindibile di un autentico processo di inclusione.

5.4 Rinuncia sostegno scolastico

La decisione di rinunciare al sostegno scolastico va concordata in sede di GLHO e comunicata dalla Scuola all'Ufficio Scolastico Provinciale nonché contestualmente anche alla scuola di accoglienza, se l'alunno si appresta a cambiare ordine di scuola, preferibilmente entro il 15 aprile dell'anno scolastico in corso.

5.5 Passaggio UMEE/UMEA

Gli alunni disabili che frequentano le scuole della provincia sono presi in carico dalle UMEE; gli alunni disabili che, assolto l'obbligo scolastico e/o concluso il percorso di istruzione scolastica come previsto dalla normativa vigente, vengono inseriti in un centro diurno e/o nel mondo del lavoro, vengono presi in carico dall'UMEA.

Il passaggio della presa in carico dall'UMEE all'UMEA avviene mediante una pianificazione programmata da parte degli operatori sanitari delle Unità Multidisciplinari coinvolte con il consenso degli interessati. All'uopo l'UMEA si impegna a partecipare attivamente anche all'incontro di Programmazione del PEI per l'anno scolastico di riferimento.

5.6 Somministrazione dei farmaci a scuola

Premesso che la somministrazione di farmaci all'interno della struttura scolastica può avvenire solo in particolari situazioni in cui non è possibile intervenire diversamente, si sottolinea che l'assistenza specifica agli alunni disabili che esigono somministrazione di farmaci, si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario ma la prescrizione non deve essere in nessun modo modificata dall'operatore che somministra il farmaco.

La somministrazione del farmaco deve avvenire secondo un protocollo terapeutico scritto stabilito dal medico curante (MMG, Pediatra di Libera Scelta Medico Specialista di riferimento, ecc.).

Per garantire l'efficacia dell'intervento è necessario effettuare una *corretta informazione* a cura del medico curante, all'operatore che effettuerà la somministrazione, riguardante la specifica patologia e l'intervento richiesto.

Posto quanto sopra, ai fini di garantire la somministrazione di farmaci a sostegno della salute dell'alunno interessato, si stabilisce che:

- la somministrazione deve avvenire esclusivamente con autorizzazione del medico curante;
- la prescrizione scritta deve essere richiesta dalla famiglia e/o dallo studente se maggiorenne, al medico curante e trasmessa alla scuola;
- la somministrazione di farmaci per via parenterale (iniettiva) può essere affidata solo a personale con competenze sanitarie o a familiari dell'interessato o a persone delegate dalla famiglia dello stesso;
- il dirigente, acquisita la richiesta della famiglia e la prescrizione del medico curante predispone uno specifico *progetto - protocollo di intervento* nel quale individua le figure che somministreranno il farmaco (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale), concorda con il medico curante le modalità di corretta informazione, cura l'esecuzione di quanto indicato dai sanitari, predispone un locale che garantisca la necessaria riservatezza alla somministrazione;
- la somministrazione dei farmaci deve avvenire sempre in presenza di un testimone che attesti il rispetto del piano di intervento – protocollo;
- nei casi di emergenza resta stabilito il ricorso al Pronto Intervento (118).

6. Organismi e gruppi di supporto all'integrazione

Vi sono numerosi organismi attivi a livello regionale e nella nostra Provincia, che si occupano a diverso titolo della tutela e del supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione di interventi in materia di integrazione scolastica.

6.1 Organismi regionali e provinciali

⇒ **Estratto L.R 18/96 e s.m. LR. 28/00**

Art. 6

(Consulta regionale per la disabilità)

1. E' istituita la Consulta regionale per la disabilità.
2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985.
La Consulta regionale per la disabilità esercita le seguenti funzioni:
 - a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle associazioni che operano nel settore della disabilità presenti nel territorio regionale;
 - b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in situazione di disabilità;
 - c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti d'ambito;
 - d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2.
3. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da tali pareri.
4. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna.

Art. 3

(Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di disabilità. Funzioni)

1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di disabilità svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi per l'invalidità nel territorio regionale;
 - b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;
 - c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni;
 - d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale del disabile il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, lettera h) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il percorso socio evolutivo del soggetto in situazione di disabilità;
 - e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore della disabilità dipendenti degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
 - f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di programmazione regionale in ordine alla formazione professionale dei soggetti in situazione di disabilità;
 - g) attua il monitoraggio in ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla presente legge in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito;
 - h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio regionale;
 - i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per la disabilità di cui all'articolo 6;
 - l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo 7.

Art. 1

(Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di disabilità. Funzioni)

1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti d'ambito;
 - b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio
 - c) predispose le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di cui all'articolo 1 ter, comma 1, lettera f) e le trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento regionale;

Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili della Provincia di Pesaro – Urbino

d) propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore della disabilità dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola, nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;

e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;

f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in situazione di disabilità, anche attraverso i rappresentanti designati dalla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.

2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in situazione di disabilità.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture dell'Amministrazione provinciale.

Il coordinamento Provinciale ha istituito al suo interno un sottogruppo di lavoro specifico sul tema dell'integrazione scolastica e dell'Alternanza scuola-lavoro che opera in stretto contatto con il GLIP e con la Rete CDIH-CTI.

Art. 1

(Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di disabilità. Funzioni)

1. Il Coordinamento ha il compito di:

a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono attivati a favore di persone in situazione di disabilità, con priorità per l'invalidità gravissima;

b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di competenza alle situazioni di bisogno;

c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare per:

1) garantire il massimo supporto organizzativo agli alunni disabili per l'intero percorso scolastico;

2) garantire le pari opportunità di istruzione;

3) garantire l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo;

d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di intervento;

e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di intervento;

f) trasmettere una relazione annuale complessiva al "Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale" ed al proprio Coordinamento provinciale, circa l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti;

g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura del "Piano territoriale", di cui al "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002".

⇒ Ufficio Scolastico Regionale

1. L'Ufficio Scolastico Regionale ha il compito di:

a) determinare il contingente dei docenti specializzati per le attività di sostegno alle classi in cui sono titolari, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente assicurando, qualora se ne ravvisino le condizioni, le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni

b) attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Provincia e i Comuni per quanto di loro competenza

c) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curricolari, per i collaboratori scolastici e tutto il personale impegnato nell'integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento dell'handicap

d) provvedere, viste le Circolari del MIUR n. 148 del 10.10.2001, n. 84 del 22.07. 2002 e n. 56 del 04.07.2003, a garantire l'attuazione del servizio di istruzione domiciliare come momento integrativo con l'istruzione in istituzioni scolastiche

e) accertare l'applicazione delle norme vigenti in materia di integrazione di studenti disabili nelle scuole paritarie.

⇒ Ufficio Scolastico Provinciale

L' Ufficio Scolastico Provinciale ha il compito di:

- a) assegna il contingente dei docenti specializzati per le attività di sostegno alle classi in cui sono inseriti alunni disabili determinato dall'USR per le Marche
- b) collabora con le Istituzioni presenti sul territorio, con l'USR per le Marche, con le scuole della provincia per attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale
- c) coordina l'attività dei Centri Territoriali per l'Integrazione e del Centro Territoriale di Supporto alle Nuove Tecnologie
- d) garantisce il supporto alle scuole al fine di implementare nelle medesime la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili
- e) promuove e realizza iniziative di formazione sulla base delle istanze avanzate dal territorio
- f) si adopera, in collaborazione con le scuole del territorio, per supportare le famiglie degli alunni disabili in particolari momenti del percorso scolastico.

6.2 Gruppi di lavoro

6.2.1 Gruppo di Lavoro Operativo H

Per ogni alunno disabile iscritto presso le Istituzioni Scolastiche, opera collegialmente un gruppo di lavoro interprofessionale, denominato Gruppo di Lavoro H Operativo (GLHO) che ne assume la presa in carico ai sensi della C. M. 258 /1983.

Detto gruppo fonda il proprio operato sulla assunzione di responsabilità condivisa da parte di tutti coloro che ne fanno parte e concorre alla promozione del processo di integrazione dell'alunno.

Esso è costituito dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari e dall'insegnante di sostegno, dagli Operatori Psico-Socio-Sanitari dell'UMEE referenti per il caso, dai genitori dell'alunno o dagli esercenti la potestà parentale.

Inoltre, partecipano ai lavori del GLHO gli eventuali operatori educativi-assistenziali e/o tecnici del Comune, i collaboratori scolastici e tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l'integrazione dell'alunno.

Il Gruppo si riunisce in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede a:

- elaborare il PDF
- elaborare il PEI
- valutare la possibilità di permanenza scolastica dell'alunno
- valutare la possibilità di rinuncia al sostegno
- attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l'orientamento.

6.2.2 Gruppo di Lavoro H di Istituto

Presso ogni Istituzione Scolastica opera un Gruppo di Lavoro H ai sensi dell'art.15 della Legge "Quadro" 104/92.

È costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede o da un suo delegato, dai docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei genitori, dal personale educativo operante presso l'Istituto, dal referente per l'integrazione del Comune, dal referente dell'UMEE.

Entro il 15 settembre di ogni anno, le UMEE inviano alle Scuole il nominativo e il recapito del proprio operatore facente parte del GLH di Istituto; entro il 30 settembre di ogni anno le

Scuole inviano i nominativi e i recapiti dei propri operatori facenti parte del GLH di Istituto alle UMEE competenti territorialmente e all'USP.

Il GLH di Istituto:

- definisce le linee della politica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili dell'Istituto;
- individua gli indicatori di qualità dell'integrazione scolastica per gli alunni disabili da inserire nel POF della Scuola;
- individua le risorse di sostegno, alunno per alunno, necessarie a garantire la integrazione scolastica dei propri alunni disabili da richiedere al competente USP;
- provvede a distribuire ai singoli alunni la dotazione organica di sostegno assegnata con provvedimento del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, a seguito di decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto delle richieste precedentemente avanzate all'Ufficio Scolastico Provinciale (sulla base delle cui richieste il GLHP ha di conseguenza avanzato proposta al competente Ufficio Scolastico Regionale);
- Qualora la dotazione organica risulti diversa rispetto alle richieste avanzate il GLHI provvede a distribuire detta dotazione secondo il criterio della proporzionalità e solo *successivamente* alla distribuzione della dotazione *alunno per alunno* è possibile adattare detta distribuzione oraria in maniera flessibile, nel rispetto dell'autonomia scolastica e al fine di ottimizzare le risorse a favore dell'integrazione scolastica, pur nel rispetto del bisogno accertato all'atto della richiesta di ore all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- propone azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di integrazione.

Esso si riunisce due volte l'anno o su richiesta della metà più uno dei suoi membri.

Entro il 30 settembre di ogni anno la Scuola concorda, con le altre Istituzioni rappresentate nel GLH, il calendario degli incontri, a inviare convocazione scritta ai diversi componenti, a stendere il verbale dell'incontro del gruppo

6.2.3 Gruppi di Lavoro H Provinciali

Sono attivi, in ambito provinciale, due gruppi operativi:

- il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'Integrazione ovvero GLIP
- il Gruppo di Lavoro handicap provinciale ovvero GLHP.

Il GLIP, previsto dall'art.15 della L.104/92, ha durata triennale ed è istituito con Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) su proposta del Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale (USP).

Esso è composto da: un ispettore tecnico nominato dal Direttore dell'USR con funzioni di coordinamento, un docente comandato a supporto dell'integrazione scolastica presso l'USP (art.14 C 10 L. 20.05.02) con funzione di segretario, esperti designati dall'ASUR, esperti designati dagli Enti Locali, rappresentanti delle Associazioni di settore.

Il GLIP persegue, dal punto di vista istituzionale, gli obiettivi previsti dalla Legge 104/92, in particolare svolge compiti di consulenza alle singole scuole e di collaborazione con gli enti locali e l'A.U.S.L.. Esprime pareri relativamente a problematiche sull'integrazione scolastica del territorio.

Il GLHP, previsto dalla C.M. n. 227/1975, ha durata triennale ed è istituito con Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) su proposta del Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale (USP).

Esso è composto da: un ispettore tecnico nominato dal Direttore dell'USR con funzioni di coordinamento, un docente comandato a supporto dell'integrazione scolastica presso l'USP (art. 14 C 10 L. 20.05.02), da tre dirigenti scolastici, da 4 docenti specializzati per le attività di sostegno.

Il GLHP avanza la proposta per l'assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni disabili frequentanti le scuole della provincia all'USR.

La proposta consegue ad attenta fase istruttoria nel rispetto dei criteri generali condivisi a livello regionale, con il GLIP provinciale, a seguito delle proposte avanzate dai GLH di istituto.

Sia il GLIP che il GLHP pongono in essere monitoraggi volti a verificare il grado di qualità dell'integrazione scolastica nella provincia, nella specificità del proprio operato collaborando anche con l'Osservatorio provinciale sulle politiche sociali.

7. Risorse

7.1 Risorse umane

➤ Docenti di classe

- ⇒ Tutti i docenti della classe sono parimenti responsabili del percorso educativo e formativo dell'alunno disabile, così come di ogni altro allievo.
- ⇒ Essi concorrono a promuovere il processo formativo dell'alunno disabile, sia in presenza che in assenza del docente di sostegno, con il quale progettano, realizzano e verificano i percorsi di integrazione.

➤ Docente di sostegno

- ⇒ È un insegnante specializzato con l'obiettivo di garantire le attività di sostegno alle classi nelle quali è inserito un alunno disabile, diventando così contitolare della classe,
- ⇒ Concorre al successo dell'integrazione in classe garantendo la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato, curando la documentazione, assumendo la corresponsabilità delle attività didattiche della classe e favorendo la diffusione della cultura dell'integrazione della scuola.

➤ Collaboratore Scolastico

- ⇒ È un dipendente statale che assicura agli alunni disabili assistenza in relazione all'ausilio materiale nell'accesso ai locali (mansioni ordinarie). Può svolgere mansioni aggiuntive, relative a particolari necessità di assistenza e cura della persona aderendo a uno specifico percorso formativo come previsto dal CCNL biennio 2001 15/03/019.

➤ Personale sanitario

- ⇒ Il personale sanitario, direttamente coinvolto nel progetto di vita del singolo alunno, offre una continua azione consulenziale e di progettazione integrata per tutti gli aspetti del percorso di integrazione, in una visione unitaria che pone al centro il progetto di vita di ogni singola persona.

➤ Assistente per l'autonomia e la comunicazione (con funzioni educative) L.R.18/96 e s.m.

- ⇒ È un operatore in possesso almeno del Diploma di scuola secondaria superiore con competenza in materia, fornito, sia in forma diretta sia tramite il ricorso ad altri enti a tal scopo convenzionati, dall'Amministrazione Comunale di residenza dello studente, che resta il referente istituzionale;
- ⇒ È assegnato dal comune di residenza dell'alunno, su valutazione delle necessità dichiarate dal GLHO, sentito il parere dei sanitari e nel rispetto delle risorse di bilancio comunale disponibili;
- ⇒ È tenuto ad assumere conoscenze sull'alunno disabile nonché a partecipare a tutti gli incontri finalizzati all'integrazione scolastica;
- ⇒ Ha il diritto-dovere di partecipare in orario regolarmente retribuito dall'Ente che li ha assunti a corsi di formazione e aggiornamento;
- ⇒ È tenuto a collaborare sinergicamente con il docente di sostegno e il personale docente/non docente per favorire l'integrazione in base al progetto formulato.

7.2 Risorse strumentali

➤ Trasporti

- ⇒ Il servizio di trasporto nella scuola dell'obbligo, ove la necessità sia stata individuata da parte dell'ASUR, è garantito dal Comune, nelle proprie autonomie e disponibilità finanziarie, previa domanda della scuola e/o della famiglia
- ⇒ Il trasporto deve garantire il rispetto dell'orario scolastico
- ⇒ I mezzi di trasporto debbono risultare adeguati ai bisogni degli alunni disabili

➤ Ausili

- ⇒ Per favorire la partecipazione alle attività scolastiche degli alunni disabili in modo dignitoso e al fine del raggiungimento del successo scolastico, le scuole debbono avvalersi di ogni ausilio compensativo e/o vicariante, di ogni strumento di supporto tecnologico per la comunicazione e l'autonomia personale necessari e individuati dal GLHO, su parere dei docenti e dei sanitari, inseriti nel PEI e nella Programmazione Didattica Personalizzata
- ⇒ Gli ausili compensativi e/o vicarianti e altro materiale di supporto alla comunicazione e all'autonomia personale debbono essere acquisiti dalle scuole sia con acquisto diretto, destinando eventuali fondi iscritti a bilancio che mediante i CTI e, per le nuove tecnologie i CST
- ⇒ Il CST è tenuto a realizzare e aggiornare un archivio on-line degli ausili informatici disponibili presso ogni scuola della provincia
- ⇒ I CTI sono tenuti a realizzare e aggiornare un archivio on-line di tutti gli ausili (informatici e non) disponibili presso il territorio di riferimento
- ⇒ Le scuole sono tenute a trasmettere i dati necessari a CTI e CST per l'aggiornamento delle banche dati sugli ausili, secondo procedure definite dai rispettivi organismi
- ⇒ gli ausili di proprietà sia dei CTI, del CST che della specifica scuola possono essere utilizzati da altre scuole secondo la formula del comodato d'uso

7.3 Risorse di supporto

⇒ Rete di Centri Documentazione e di Centri Territoriali per l'Integrazione scolastica (Rete CDIH-CTI)

▪ Centri Documentazione e integrazione Handicap CDIH

La Rete CDIH istituita su proposta del Coordinamento Provinciale per la disabilità, è una risorsa strumentale e di consulenza per i processi d'integrazione scolastica e sociale delle persone disabili nel territorio provinciale.

La gestione dei CDIH fa capo agli ATS che vengono finanziati ogni anno dalla Provincia sulla base del finanziamento regionale previsto dalla LR 18/96.

Tutte i servizi CDIH sono integrati con i rispettivi CTI attraverso un protocollo di intesa operativo al fine di razionalizzare le risorse e migliorare i servizi offerti.

Sono attive in provincia 7 sedi territoriali integrate con i CTI di cui 5 sono inserite all'interno degli stessi CTI, mentre le sedi CDIH di Fano e di Pesaro hanno anche una sede propria.

L'articolazione della rete CDIH con i rispettivi recapiti è pubblicata sul sito internet della Provincia <http://www.politichesociali.provincia.pu.it>

▪ Centri Territoriali di Integrazione (Scuola)

Sul territorio provinciale operano 7 Centri Territoriali per l'Integrazione con sede rispettivamente:

c/o DD di Cattabrighe (scuola capofila)

c/o Polo Scolastico di Sassocorvaro

c/o Istituto Comprensivo Statale di Novafeltria

c/o Istituto Comprensivo Statale "Volponi" di Urbino

c/o Istituto Comprensivo Statale di Calcinelli – Saltara

c/o Istituto Comprensivo Statale "Gandiglio" di Fano

c/o Istituto Comprensivo Statale di Acqualagna

I CTI collaborano con l'USP e la Provincia a favorire il successo dell'integrazione scolastica nel territorio di competenza.

In particolare:

- hanno la funzione di sostenere e favorire le iniziative di formazione relative alle tematiche specifiche, sulla base delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche afferenti, garantire la diffusione delle buone prassi, anche attraverso la predisposizione di progetti in rete fra le scuole afferenti, fornire consulenza per gli ambiti di competenza alle scuole afferenti, mantenere rapporti fra le associazioni, gli enti locali e le famiglie, fornire servizi di informazione relativamente ai temi dell'integrazione.

⇒ Centro di Supporto per le Nuove Tecnologie

Su indicazione del MPI nella provincia di Pesaro e Urbino, presso l'Istituto Statale Comprensivo "Gandiglio" di Fano è stato istituito uno dei quattro Centri Regionali per le Nuove Tecnologie di collegamento nazionale.

Tale Centro :

- ha compiti di costruzione di archivi e contemporaneamente della messa in rete degli archivi esistenti, relativi alle nuove tecnologie, in rapporto a software e hardware esistenti, centri di consulenza, buone prassi nelle scuole e produzione e distribuzione di prodotti;
- collabora con la rete dei CTI e i C.D.I.H. già esistenti sul territorio.

A tal fine, il MPI ha attivato una formazione a livello nazionale per docenti, per ciascun centro attivato. I docenti referenti del Centro Risorse Nuove Tecnologie istituito presso l'Istituto Statale Comprensivo "Gandiglio" di Fano sono referenti per tutta la provincia di Pesaro – Urbino e sono coadiuvati, nelle loro funzioni, di docenti di sostegno che hanno usufruito della precitata formazione provinciale e costituiscono lo staff provinciale di supporto alle nuove tecnologie.

Allo staff partecipa il referente per l'integrazione scolastica dell'USP.

⇒ Associazionismo

La vita scolastica e sociale delle persone disabili può contare su una rete concreta ed attiva di supporto fornito dalle associazioni di genitori, di famiglie, di operatori e di enti, la cui collaborazione ed attenzione continua è da ritenersi fondamentale ed indispensabile per garantire il successo della piena integrazione scolastica e sociale.

Per reperire indicazioni relativamente alle associazioni operanti sul territorio si può far riferimento a:

- Rete CDIH – CTI <http://www.politichesociali.provincia.pu.it/>
- Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali www.osservatoriops.it

7.4 Risorse finanziarie

⇒ **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**

Provvede a garantire il finanziamento di:

CTI – Centri Territoriali Integrazione

Sulla base della Legge 18 dicembre 1997, n. 440 concernente "L'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" vengono corrisposti annualmente ai prenommati Centri, fondi finalizzati ai seguenti capitoli di spesa:

- Cap. 3854 – Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili
Suddivisi per un 90% in ragione del numero degli alunni iscritti e per un 10% equamente fra i sette CTI
- Cap. 8201 – Spese per le attrezzature tecniche e per i sussidi didattici
Suddivisi in ragione del numero degli alunni iscritti.

L'assegnazione dei predetti fondi avviene per provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale.

CST - Centro di supporto per le nuove tecnologie

Sono stati assegnati, con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale, a ogni CST fondi per la realizzazione delle Azioni rispettivamente 4 - Attivazione dei centri di Supporto Territoriale e 5 – Formazione sul Territorio.

L'Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato a ciascun CST un ulteriore finanziamento volto a supportare l'azione 5 – Formazione sul Territorio.

⇒ **Provincia**

La Provincia provvede a finanziare ogni anno la Rete dei CDIH integrata con i CTI, secondo le proprie risorse di bilancio e con l'integrazione delle risorse corrisposte ogni anno dalla Regione Marche sulla base dell'art. 29 comma 3 della L.R. 18/96 e s.m. 28/00. Essa mette inoltre a disposizione della Rete integrata per l'integrazione l'Osservatorio provinciale sulle Politiche Sociali (OPS Pesaro) quale importante strumento per il monitoraggio e la valutazione delle politiche per la disabilità nel territorio e importante supporto per le azioni di monitoraggio del presente accordo.

⇒ **Comuni**

I Comuni provvedono al finanziamento delle risorse umane educativo/assistenziali (scolastica, educativa, tutoraggio, ...) previste all'interno del percorso per l'integrazione scolastica secondo le proprie disponibilità di bilancio annuale, inviando ogni anno specifici progetti di finanziamento alla Regione per la quota definita dalla normativa regionale vigente (L.R. 18/96 e s.m.).

Nello specifico del personale per l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle Scuole Superiori (L.R. 18/96 e s.m.) i Comuni e la Provincia si adegueranno a quanto verrà stabilito a livello normativo nazionale nella interpretazione del D.Lg.vo 112/98 (art.139).

8. Regole di gestione dell'Accordo

8.1 Validità

Il presente Accordo, firmato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ha validità quinquennale, a partire dalla data della sottoscrizione, corrispondente con il primo Anno Scolastico 2007/2008 ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

È prevista la modifica, nella struttura e/o contenuti, del presente Accordo previo confronto fra le parti da realizzarsi all'interno del Coordinamento provinciale per la disabilità.

8.2 Commissione di vigilanza

È istituita, presso la Provincia di Pesaro e Urbino, una Commissione di Vigilanza costituita dal Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede, dal Dirigente dell'USP o suo delegato, dai Direttori di Zona dell'ASUR ZT. 1-2-3 o loro delegati, dal Coordinatore o un suo delegato per ogni Ambito Territoriale Sociale, da tre rappresentanti dei Dirigenti Scolastici individuati fra i referenti dei CTI provinciali.

I nominativi dei suoi componenti saranno individuati nella prima seduta del Coordinamento Provinciale per la disabilità successivo alla sottoscrizione del presente accordo.

Alla Commissione di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione del presente Accordo.

8.3 Approvazione e diffusione

Il presente Accordo di Programma viene sottoscritto dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Tutti i soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano alla diffusione dello stesso, provvedendo ad inserirlo nel proprio sito e a darne la massima informazione possibile nei propri ambiti di competenza.

In particolare in ambito scolastico i dirigenti sono tenuti a presentare al collegio docenti, al GLH di istituto e ai genitori degli alunni disabili iscritti, l'Accordo di Programma, inserendone stralcio nel POF di Istituto.

8.4 Monitoraggio e verifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal D.L. n. 267 del 18/8/2000, i soggetti firmatari convengono di darsi strumenti di monitoraggio e di valutazione periodica dell'Accordo mediante la messa a punto di un apposito sistema informativo ed eventuali specifici studi e statistiche concordati all'interno del Coordinamento provinciale per la disabilità attraverso il gruppo per l'integrazione scolastica che presenterà, annualmente, relazione di valutazione dettagliata alla Commissione di vigilanza.

8.5 Norme transitorie

Per l'anno scolastico 2007/2008, in considerazione della novità organizzativa rappresentata dal presente Accordo, al fine di offrire il miglior servizio e le massime garanzie agli studenti e alle famiglie, i soggetti firmatari concordano la seguente calendarizzazione nell'assunzione degli impegni sottoscritti:

- Periodo ottobre – gennaio 2007/08: formazione del personale scolastico, del personale educativo - assistenziale, del personale sanitario in merito alle prassi definite all'interno dell'Accordo di programma

- Periodo gennaio – giugno 2007/2008: messa a regime degli interventi previsti dall'Accordo.

Gli interventi di formazione vengono espletati da un gruppo tecnico formato dal referente per l'integrazione presso l'USP, dal responsabile del Coordinamento Provinciale per la tutela delle persone disabili, da un rappresentante delle UMEE competenti territorialmente e da un referente dei Comuni designato dagli ATS.

Le formazioni vengono espletate:

- per il personale della scuola ed per quello educativo – assistenziale presso le sedi dei CTI;
- per il personale sanitario presso le sedi delle UMEE competenti territorialmente.

Durante il primo anno di applicazione dell'accordo di programma (2007/2008) non sarà possibile applicare l'ICF (ovvero la classificazione della salute e degli stati ad essa correlati) in quanto è ancora in fase di stabilizzazione il processo e il percorso di utilizzo.

Il presente Accordo provinciale supera e rende quindi inapplicabile qualsiasi accordo locale pregresso.

9. Appendice

9.1 Modulistica

In allegato al presente Accordo di Programma si trovano i modelli da utilizzare, su tutto il territorio della provincia, per la stesura dei documenti precitati nei vari articoli.

Detti modelli cui costituiscono dell'Accordo parte integrante e sono denominati rispettivamente:

(Mod.1)	Relazione di sintesi sulle osservazioni	RO
(Mod.2)	Certificato di Individuazione di Handicap contenente la Diagnosi Clinica	IH
(Mod.3)	Diagnosi Funzionale	DF
(Mod.4)	Profilo Dinamico Funzionale	PDF
(Mod.5)	Profilo Diagnostico di ingresso a scuola	PD
(Mod.6)	Piano Educativo Individualizzato e della relativa programmazione didattica individualizzata	PEI
(Mod.7)	Relazione Finale	RF
(Mod.8)	Progetto di permanenza scolastica	PPS
Facsimile per la dichiarazione di rinuncia al sostegno		
Facsimile per richiesta di incremento ore causa aggravamento		
Facsimile di autorizzazione medica dei farmaci in ambito scolastico		
Facsimile di autorizzazione della famiglia dei farmaci in ambito scolastico		
Facsimile per richiesta di assistenza educativa ai Comuni		

9.2 Abbreviazioni

ASUR	Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR ZT. 1,2,3	Azienda Sanitaria Unica Regionale Territoriale 1 -2- 3
CDIH	Centro documentazione integrazione handicap
CTI	Centro Territoriale di Integrazione
CST	Centro di Supporto Territoriale per le nuove tecnologie
CM	Circolare ministeriale
DF	Diagnosi Funzionale
DPCM	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
DPR	Decreto Presidente della Repubblica
DL.vo	Decreto Legislativo
GLHO	Gruppo di Lavoro Operativo
GLHI	Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto
GLHP	Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale
G.L.I.P.	Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l'integrazione
ICD 10	Classificazione internazionale disagio
MPI	Ministero Pubblica Istruzione
PDF	Profilo dinamico funzionale
PEI	Piano Educativo individualizzato
POF	Piano Offerta Formativa
UM	Unità Multidisciplinari
UMEA	Unità Multidisciplinari dell'Età Adulta
UMEE	Unità Multidisciplinari dell'Età Evolutiva
USP	Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro - Urbino
USR	Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

SOGGETTI FIRMATARI

Rappresentanti legali di:

- ❑ *Provincia di Pesaro e Urbino*
- ❑ *USP di Pesaro e Urbino*
- ❑ *Scuole di ogni ordine e grado della Provincia*
- ❑ *Asur Zone Territoriali 1, 2, 3*
- ❑ *Ambiti Territoriali Sociali I, II, III, IV, V, VI, VII della Provincia*

<i>Istituzione / Ente</i>	<i>Nome del Rappresentante legale o suo delegato</i>	<i>Firme</i>

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.P. N.359 DEL 19/10/2007

Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili della Provincia di Pesaro – Urbino

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.P. N.359 DEL 19/10/2007

Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili della Provincia di Pesaro – Urbino

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.P. N.359 DEL 19/10/2007

*Accordo di programma per l'integrazione scolastica
degli alunni disabili della Provincia di Pesaro – Urbino*
